



TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sezione Imprese

Il Tribunale

riunito in camera di consiglio e composto dai Sigg.ri magistrati

Dr. Fabio FLORINI Presidente

Dr.ssa Anna Maria ROSSI Giudice

Dr.ssa Silvia Romagnoli Giudice rel.

nella causa civile n. 1679/2017 Vol.

fra le parti

P [redacted] e T [redacted] (Avv. [redacted])

e

I [redacted] H [redacted] spa e N [redacted] S [redacted] srl (Avv. [redacted])

T [redacted] (Avv. [redacted])

F [redacted] (Avv. [redacted])

sentito il giudice relatore, letti gli atti, esaminata la documentazione

OSSERVA

I ricorrenti instano al tribunale per l'ispezione ex art. 2409 c.c. di

P [redacted] H [redacted] spa (nel prosieguo anche solo PH) con sede in [redacted]

[redacted], il P [redacted] nella sua qualità di socio al 30%, il

T [redacted] "per tuziorismo difensivo" (v. deduzioni di udienza 2.5.2017)



avendo egli ceduto la propria quota al P [redacted] ma essendo stata contestata la qualità di socio di quest'ultimo in assemblea 25.2.2017.

Denunciano gravi irregolarità che gli amministratori R [redacted] e C [redacted] avrebbero posto in essere con riferimento i) a preteso CdA del 25.7.2016 di cui sarebbe stato redatto falso verbale (doc. 5 ricorrenti) che attribuiva al R [redacted] poteri gestori di fatto illimitati (delibera oggetto di separata impugnativa R.G. [redacted] non essendosi invece mai tenuto detto CdA ii) ad assemblea dei soci 25.2.2017 nella quale è stata contestata la qualità di socio del P [redacted] e ne è stata disposta la revoca da amministratore (doc. 24 ricorrenti) iii) a operazione cd. ex S [redacted] (acquisto di immobile dal Fallimento S [redacted] di [redacted] con garanzia rilasciata da società non in grado di onorarla e nell'assenza di disponibilità economiche di PH per far fronte al pagamento) iv) alla mancanza del collegio sindacale da tempo dimessosi e non più nominato v) al temuto stato di insolvenza della società vi) ad irregolarità contabili per crediti e debiti degli amministratori e voci di costo non giustificate.

Si costituivano le società e i due sindaci supplenti.

PH si è costituita eccependo i) che il ricorso non poteva essere proposto da entrambi i ricorrenti e che nell'incertezza di chi dei due rivesta la qualità di socio (in relazione al giudizio promosso dal R [redacted] R.G. [redacted] volto alla declaratoria di invalidità/inefficacia rispetto alla società ed ai soci della cessione di quote dal T [redacted] al P [redacted] per violazione del diritto di prelazione) il presente procedimento andrebbe sospeso ii) che N [redacted] S [redacted] era carente di legittimazione passiva iii) che non ricorrevano gravi irregolarità perseguibili con lo strumento ex art. 2409 c.c. v) che il ricorso aveva finalità strumentale per esercitare pressione sugli amministratori in relazione alla vicenda ex S [redacted] ed altre circostanze influenti ai fini del decidere (installazione di programma spia nei computer della società).



I due sindaci supplenti, con separate comparse, rappresentavano di essere subentrati ai sindaci titolari dimessisi nel dicembre 2016 e di essersi l'una, la T [REDACTED], già dimessa in data 2.3.2017 e l'altro in procinto di dimettersi; gli altri sindaci (nominati effettivi nell'ottobre 2016 e dimessisi nel successivo dicembre) venivano sentiti senza fornire notizie di rilievo ai fini del decidere.

Il ricorso si inserisce nel quadro di ampio contenzioso che vede contrapposti R [REDACTED] e C [REDACTED] da un lato e T [REDACTED] e P [REDACTED] dall'altro, contenzioso che ha avuto occasione di manifestarsi nell'incrociato ricorso all'AG in sede contenziosa (RG [REDACTED] impugnativa delibera CdA del 25.7.2017 e relativo ricorso cautelare ex artt. 2388/4°-2378 c.c. per sospensiva, promossi da P [REDACTED] e T [REDACTED]; RG [REDACTED] per la declaratoria di invalidità/inefficacia dell'atto di cessione quote da T [REDACTED] a P [REDACTED], promossa da R [REDACTED]) ed ora anche in sede di volontaria giurisdizione.

Reputa il collegio che, sfrondata il ricorso per quanto possibile del contrasto fra i soci-amministratori – verosimilmente scaturito dalla cd.vicenda ex S [REDACTED] (acquisto da parte di PH di capannone da Fallimento S [REDACTED] dichiarato in [REDACTED] con correlato finanziamento della Regione per la ricostruzione post sisma 2012, appalto che PH avrebbe dovuto assegnare a T [REDACTED] G [REDACTED] s.r.l. di cui il T [REDACTED] è legale rappresentante e socio ed il P [REDACTED] è geometra, operazione in funzione della quale T [REDACTED] avrebbe acquistato la partecipazione sociale in PH ed avrebbe versato finanziamento di € 100.000,00) – delle varie circostanze addotte dai ricorrenti solo quelle concernenti la contabilità consistono, in astratto, in irregolarità denunciabili ex art. 2409 c.c.



Sul punto va considerato che il controllo dell'AG ex art. 2409 c.c. è di legalità e regolarità della gestione e non si estende al merito (convenienza e opportunità) delle decisioni degli amministratori (ciò vale per le pretese irregolarità, peraltro neppure specificamente descritte, concernenti la cd. operazione ex S [redacted]); va altresì escluso che lo strumento ex art. 2409 c.c. possa costituire una tutela sovrapponibile o alternativa rispetto alle impugnative di delibera sia di assemblea (art. 2377 c.c.) sia di CdA (art. 2388/4° co. c.c.) cosicché le eventuali irregolarità compiute in sede di consiglio o di assemblea vanno emendate, ricorrendone i presupposti di legge, con i rimedi specifici (peraltro nella fattispecie esperiti, almeno quanto alla delibera CdA 25.7.2017).

Quanto alle irregolarità contabili reputa il collegio che per la gran parte delle contestazioni non ricorra la potenzialità di danno per la società richiesta dalla norma ove si tratti di scritturazioni concernenti i finanziamenti effettuati dai soci in favore della società (lett. a), b) c), d), f) g), h); che nel resto le pretese irregolarità non sono da apprezzarsi di gravità tale da giustificare un intervento di controllo da parte dell'A.G.

Quanto alla attuale mancanza del collegio sindacale, risulta in atti che l'assemblea era chiamata per l'incombente per la data del 13/14.3.2017 ma è stata rinviata, con il che si reputa che la società sia in grado di colmare la lacuna.

Restano oscure le ragioni dell'iniziativa giudiziale nei confronti di N [redacted] S [redacted] s.r.l. considerato che la stessa è stata costituita in agosto 2016 in evidente collegamento con l'operazione ex S [redacted] sopra descritta, e che non sono allegate, se non con riferimenti estemporanei, le pretese irregolarità commesse dagli amministratori della s.r.l.

Il rigetto del ricorso impone statuizione sulle spese del procedimento da porsi a carico dei ricorrenti secondo soccombenza, come da liquidazione in

hw



dispositivo secondo i criteri e parametri di cui alle nuove tabelle forensi ex D.M. 10.3.2014 n. 55 attuativo dell'art. 1/3° co. L. n. 247 del 31.12.2012 (di riforma della professione forense) e segnatamente avuto riguardo alla tabella dei procedimenti di volontaria giurisdizione (tab. 7), con riferimento ai compensi medi per lo scaglione di valore fino ad € 260.000 tenuto conto dell'oggetto e della complessità della causa ex art. 5/6° co. D.M. cit., oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.

P.Q.M.

RIGETTA il ricorso

CONDANNA i ricorrenti in solido fra loro al rimborso in favore della resistente P. H. S.P.A. in persona del l.r.p.t. delle spese del procedimento che liquida in € 3.170,00 oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Imprese del Tribunale in data 15.6.2017

Il Giudice est.

Il Presidente

Tribunale di Bologna

Depositato in Cancelleria

20 GIU. 2017



IL CANCELLIERE
Il Cancelliere

Dott. Francesco Drosi

V° si comunica al Sig. Procuratore
della Repubblica - sede di lavoro
dell'art. 740 CP2 0 GIU. 2017
Bologna, lì

IL CANCELLIERE
Il Cancelliere

Dott. Francesco Drosi

